REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

UNIONE COSER BASSA VERCELLESE

MODIFICAZIONE AL VIGENTE P.R.G.U. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, DELLA L.R. 56/77 E SS.MM.II.

RELAZIONE

il responsabile del servizio

arch. Manrico Zangola

dicembre 2021

1 PREMESSE

L' Unione Coser Bassa Vercellese, è stata costituita il 21 dicembre 2000 con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo da parte dei Sindaci dei Comuni di Caresana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana e Costanzana, aderenti all'Unione.

L'Unione Coser Bassa Vercellese è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. Lo Statuto determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione che svolge una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.

Compito dell'Unione è quello di promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni e garantire un coordinamento delle politiche di programma e sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei servizi erogati ai cittadini, e sviluppando nello stesso tempo economie di scala.

I Comuni appartenenti all'Unione Coser Bassa Vercellese possiedono grandi potenzialità di sviluppo e di crescita essendo profondamente radicati in un territorio che, anche se suddiviso tra diverse aree amministrative, presenta caratteri affini sia da un punto di vista insediativo ed ambientale, sia da un punto di vista storico, culturale e produttivo.

Riuscire a mettere a sistema ed a valorizzare tutte le opportunità dell'area è la grande scommessa cui si trovano di fronte oggi i Sindaci e le Amministrazioni comunali di questi sei paesi, in un momento storico caratterizzato dalla penuria delle risorse e dall'aumento delle esigenze delle comunità e dei territori. Al fine di garantire un sistema di economie di scala con un corrispondente risparmio per i cittadini ed allo scopo di fornire servizi urbani con sempre maggiore efficienza, i comuni di Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana e Stroppiana si sono riuniti dunque nell'Unione Coser Bassa Vercellese.

Gli obiettivi fondamentali sono riconducibili alla necessità di cooperazione strutturale necessari a predisporsi a governare la sfida del nuovo processo istituzionale ed amministrativo, che ha delineato un'accresciuta centralità delle autonomie locali. Per questo nuovo ruolo i comuni hanno pensato di attrezzarsi unendo le strutture, le professionalità esistenti, uniformando procedure, sviluppando un comune sentire ed agire, tramite la costituzione di un nuovo soggetto istituzionale in grado di sviluppare azioni capaci di risposte nuove e più forti ai bisogni dei cittadini e capace di realizzare un tessuto connettivo di interventi mirati alla forte valorizzazione e promozione di un territorio omogeneo dotato di una straordinaria ricchezza dal punto di vista storico, architettonico ed ambientale, oltre che in grado di produrre prodotti tipici di altissima e riconosciuta qualità.

2 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Coser è dotato di un Piano Regolatore Generale Unionale (PRGU), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 23-3476 del 13.06.2016; ha inoltre in corso una variante parziale approvata nella sua fase preliminare. La presente modifica sarà approvata in modo autonomo e verrà poi inclusa nella stesura grafica definitiva della citata variante parziale.

3 INTERVENTI IN MODIFICA

Dato atto che il Comune di Pezzana con Delibera di G.C. n.49 del 26/11/2019 ha segnalato la necessità di correggere un errore materiale contenuto nel PRGU vigente che dava come perimetro del cimitero anche il vialetto d'ingresso;

valutata l'opportunità di porre rimedio a tale situazione escludendo dal perimetro del Cimitero il vialetto/giardino di ingresso in quanto, quest'ultimo, non ha alcun elemento "funerario" o cimiteriale ed ha una dimensione e collocazione che non consentirebbe

edificazioni o ampliamenti , anche perché il cimitero vede la sua espansione naturale sul lato est della struttura.

Si intende quindi, adeguare lo Strumento Urbanistico alle nuove intervenute esigenze, con la presente MODIFICA che rientra, per le loro peculiarità, tra gli interventi previsti dall'art. 17, comma 12 L.R. 05.12.1977 n.56 e successive modificazioni ed integrazioni (....*"Interventi che non costituiscono Variante").*

La modifica proposta infatti, riguarda lo stralcio dal perimetro del Cimitero del vialetto/giardino di ingresso in quanto, quest'ultimo, non ha alcun elemento "funerario" ma è sicuramente equiparabile alla restante parte di uso pubblico posta sul lato SUD del complesso cimiteriale. E inteso che conseguente a questo anche la fascia di rispetto sarà adeguata alla reale collocazione del perimetro del Cimitero.

In base ai disposti e agli interventi concessi dall'art. 17 comma 12 sotto riportato, nel presente "atto di modifica" non intervengono, chiaramente, sostanziali variazioni.

.....

12. Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

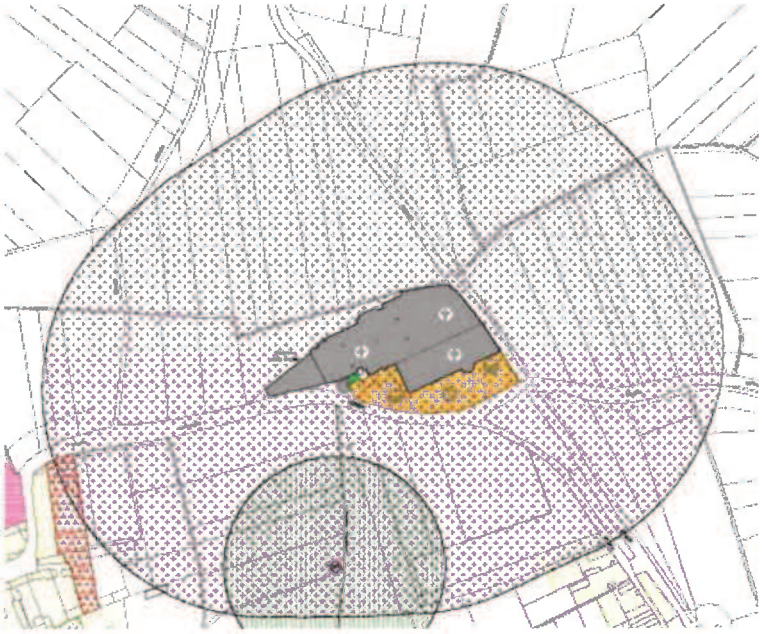
.....

l' ambito oggetto di modifica è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali ed in particolare risulta dimostrato dalla specifica relazione il rispetto del PPR;

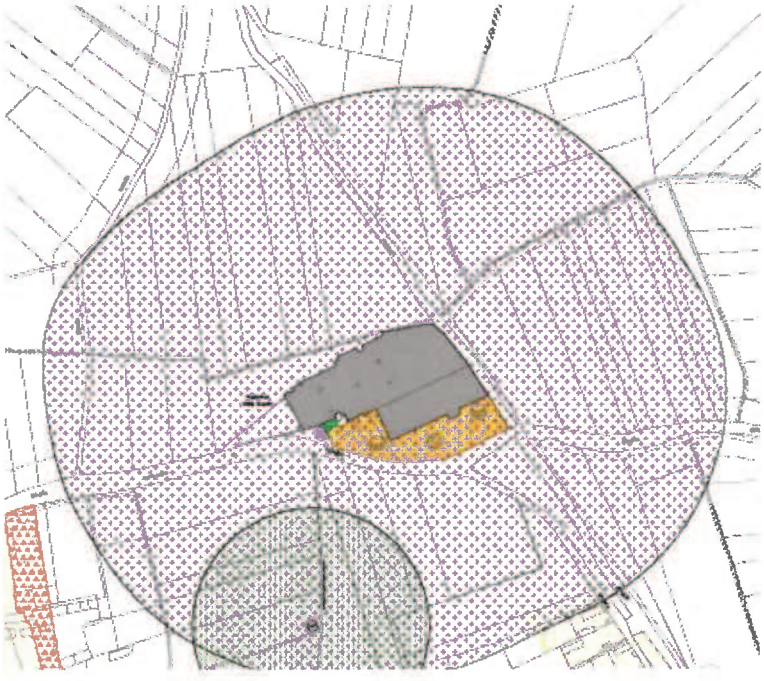
MODIFICA



PRGU vigente



PRGU modificato



Zona oggetto di modifica

